

Salute e sicurezza: il Ministero del Lavoro rilascia un manuale per creare una “cultura” diffusa di sensibilizzazione

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)

*Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a:
selezione@adapt.it*

Bollettino ADAPT 22 gennaio 2024, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente rilasciato il Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo tema è da sempre collegato con il cd. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/2008) che sulla materia pone diversi obblighi normativi, i quali tuttavia spesso sono poco conosciuti sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro.

È per questo motivo che **il MLPS si pone come obiettivo con questo manuale, che contiene di fatto le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza, un cambiamento di mentalità collettiva** che possa portare a considerare la **tematica** non solo un mero obbligo normativo cristallizzato, bensì un **valore da conoscere e comprendere**, oltre che un importante investimento da perseguire giorno dopo giorno. Il documento **si compone di 5 parti** e di un **breve glossario** con i termini principali utilizzati in materia sui luoghi di lavoro ed è diretto, quindi, a tutti i lavoratori, nonché a tutti gli attori della salute e sicurezza, per permettere di conoscere gli elementi base della materia e migliorare così le condizioni di lavoro.

Lo **scopo di questo articolo** è quello di **riassumerne i passaggi essenziali**, per comprendere i punti-chiave della strategia sul punto del Ministero del Lavoro.

In prima battuta, il manuale si occupa brevemente di definire quanto già espresso nelle premesse iniziali, ossia **la funzione di “investimento” della prevenzione** relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro. Qui, il cenno guarda agli sforzi del legislatore compiuti fino a questo momento, con la creazione del sistema di verifica e controllo e di quello sanzionatorio, al fine di ridurre al minimo i costi sociali derivanti dalla insufficiente o mancata gestione della sicurezza.

Successivamente, si affronta invece il D. Lgs. n. 81/2008, punto cardine della materia, per

Salute e sicurezza: il Ministero del Lavoro rilascia un manuale per creare una “cultura” diffusa di sensibilizzazione

delinearne i **contenuti essenziali**, a partire dal suo campo di applicazione.

In particolare, questo provvedimento normativo **si rivolge ad imprese ed enti e pubbliche amministrazioni** andando ad abbracciare la totalità dei settori nei quali sono presenti lavoratori subordinati, **incentrando l’attenzione sulla prevenzione del rischio e, a tal fine, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di realizzare la cd “valutazione preventiva del rischio”**. In questi termini, il datore è obbligato a valutare i rischi legati all’attività che esercita e a individuare le misure più idonee da attuare per prevenirvi, per garantire una piena protezione dei lavoratori. Tuttavia, va anche sottolineato che il decreto supera quella prospettiva per la quale la sicurezza sul lavoro sia solo un mero compito rientrando nella sfera di competenza del datore di lavoro, richiedendo una **partecipazione attiva, diretta e responsabile anche da parte del lavoratore stesso**. In particolare, il lavoratore deve contribuire proattivamente al rispetto degli obblighi dati dalla normativa e dal datore di lavoro, aiutando quest’ultimo, al contempo, nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

Nella terza sezione del manuale troviamo, poi uno specifico focus su quelli che sono gli altri attori, diversi dal datore e dal lavoratore, che nel modello italiano contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il D. Lgs. n. 81/2008, infatti, prescrive che anche altri soggetti debbano collaborare a vario titolo con il datore di lavoro nelle diverse attività di prevenzione e tutela. Questi sono: **il Dirigente**, che attua le direttive del datore di lavoro, **il Preposto per la sicurezza**, che sovrintende le attività lavorative, **l’RSPP** (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che in possesso di idonei requisiti rispetto al luogo di lavoro si occupa della prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché **l’RLS** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), una figura eletta direttamente dai lavoratori, che si occupa di essere il tramite tra questi e gli altri attori sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

È possibile, poi, che in azienda vi sia anche la necessità della figura del **Medico competente**, ossia colui che è nominato dal datore di lavoro se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. Egli ha diversi compiti ed il suo onorario è interamente a carico del datore.

Guardando, invece, alla quarta sezione, possiamo qui rinvenire le informazioni “chiave”, ossia quegli aspetti regolamentati dal D. Lgs n. 81/2008 che sono essenziali da conoscere per attuare correttamente gli obblighi in materia di salute e sicurezza e che a volte possono anche richiedere la produzione di documentazione specifica. Questo vale sicuramente per **la valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve obbligatoriamente compiere**, tenendo conto di ogni possibile rischio presente per i lavoratori sul luogo in cui prestano la propria

Salute e sicurezza: il Ministero del Lavoro rilascia un manuale per creare una “cultura” diffusa di sensibilizzazione

opera, dalla quale scaturisce il cd. DVR (**Documento di valutazione dei rischi**) redatto dal datore di lavoro, insieme agli altri attori di cui alla terza sezione ove presenti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa. Al suo interno devono essere obbligatoriamente contenute tutte le informazioni fondamentali relative ai rischi presenti e agli attori di cui alla sezione precedente. Inoltre, il DVR deve essere obbligatoriamente aggiornato quando vi siano modifiche al processo produttivo o quando si verificano infortuni.

Nell'elenco degli **altri elementi chiave che richiedono una apposita documentazione** possiamo poi trovare la **dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici** (elettrici o condizionamento), che il datore deve farsi consegnare dagli installatori, ma anche le **verifiche periodiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche**, essenziale per mantenere in sicurezza gli impianti elettrici. Inoltre, nell'ambito delle aziende con più di 10 lavoratori o soggette a controlli dei Vigli del Fuoco, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere anche il **piano di emergenza**. Al suo interno sono descritti i comportamenti da tenere, in modo che i lavoratori possano cessare le loro attività e mettersi al sicuro in caso di pericolo.

Fondamentale è anche **la previsione di una corretta formazione del lavoratore**: all'interno di ogni azienda tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi connessi alla loro attività e formati adeguatamente in materia di salute e sicurezza. Le attività formative devono avvenire in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie.

Infine, nella quarta sezione si trova uno specifico focus sulla **vigilanza ispettiva**, che è affidata a **tre organi**, ossia l'INL (**Ispettorato Nazionale del Lavoro**), i VVF (**Vigili del Fuoco**) e le ASL (**Aziende Sanitarie Locali**), ciascuno con funzioni specifiche. In particolare, **l'INL** svolge attività ispettive in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva e assicurativa, mentre **i VVF**, oltre alle attività di estinzione degli incendi, svolgono una funzione di vigilanza che ha come obiettivo quello di assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi. Infine, **le ASL** svolgono varie attività ispettive tra le quali: l'individuazione e il controllo dei fattori di rischio all'interno dei luoghi di lavoro, la sorveglianza sulla salute dei lavoratori, la verifica della conformità dei requisiti dei diversi ambienti di lavoro in base a normative specifiche, la vigilanza su macchine, fabbricati, impianti e mezzi di protezione presenti nei luoghi di lavoro.

Da ultimo, va menzionata anche **l'INAIL** (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che oltre alla funzione assicurativa, ricopre anche una informativa e divulgativa.

Salute e sicurezza: il Ministero del Lavoro rilascia un manuale per creare una “cultura” diffusa di sensibilizzazione

L’ultima sezione del Manuale è dedicata al tema della **salute e sicurezza in ambito di istruzione e formazione**, con un **riepilogo delle principali soluzioni normative** che sono state introdotte in questo ambito.

In primo luogo, si dà conto dell’estensione, per questo anno accademico, dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione, con la copertura che è estesa ad ogni ambiente di istruzione e formazione.

Viene poi menzionata la previsione di un monitoraggio qualitativo dei percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), così come del fatto che, nel DVR, dovrà essere presente una sezione dedicata agli studenti impiegati in tali percorsi

Infine, viene presentata l’istituzione di un Fondo volto a finanziare misure di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

A chiusura del manuale, è inserito un glossario con i termini maggiormente ricorrenti nella materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questo è una sorta di “prontuario” per capire immediatamente di cosa si sta parlando quando si ritrova un termine che riguarda gli attori, i documenti più importanti, nonché tutti gli altri termini più frequenti ed importanti all’interno del D. Lgs. n. 81/2008.

In definitiva, il Manuale qui descritto rappresenta uno strumento utile per avere un glossario direttamente e facilmente consultabile da parte dei lavoratori, specialmente per coloro che si affacciano per la prima volta sul tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, volendo dare una cultura di base della sicurezza in tutti i luoghi, in modo da creare un vero e proprio bagaglio culturale disponibile per tutti. Un approccio che ci si augura possa contribuire ad una riduzione significativa delle inattenzioni e ad una consapevolezza collettiva maggiore sulla materia.

Andrea Megazzini

ADAPT Junior Fellow

 [@AndreaMegazzini1](https://twitter.com/AndreaMegazzini1)